



COMUNICAZIONE: INDIRIZZI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E PER LA PREVENZIONE INCENDI.

Oggetto: DPGR n. 164 del 29/02/2008 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l’anno 2008, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 18/2000” – Modalità esecuzione interventi lungo viabilità.

Con il Decreto in oggetto, il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2008.

L’art. 3 del suddetto Decreto prevede che *“le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 15 giugno 2008, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione”*.

Questo Ente ha riscontrato una situazione di particolare rigoglio vegetativo lungo i bordi delle strade che attraversano l’area protetta. Tale circostanza espone ad elevato rischio di incendi le aree boschive e steppeche. Inoltre, in prossimità degli svincoli la vegetazione erbacea riduce la visibilità e di conseguenza la sicurezza. Si sollecita, pertanto, la pulizia delle banchine stradali e delle cunette di competenza.

Al fine di provvedere all’esecuzione di tali operazioni in tempi brevi, a causa delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli al verificarsi di incendi e dell’imminente inizio del periodo di maggior rischio, codeste Amministrazioni devono fare riferimento al Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 07/08 del 25 marzo 2008 denominato *“PRIME DISPOSIZIONI PER I LAVORI FORESTALI NEL TERRITORIO DEL PARCO”*, disponibile sul sito web ufficiale dell’Ente www.parcoaltamurgia.it, ed in particolare ai contenuti dell’art. 6 *“Tagli boschivi in corrispondenza di elettrodotti e di altre reti infrastrutturali”*.

Pertanto, il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso di reti infrastrutturali dovrà essere selettivo ed interessare solo gli esemplari che crescono a ridosso dei muri a secco e che invadono con i polloni le sedi stradali.

Per queste piante è consentita l’eliminazione dei polloni con diametro inferiore a 5 cm, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante dovranno essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi si possano propagarsi alla chioma.

E’ consentito, nell’interesse dell’incolumità pubblica, il taglio raso per le sole piante arboree-arbustive presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica; in tal caso è necessaria l’asseverazione di un tecnico agronomo o forestale.

Per le piante arboree poste all’interno dei muri di confine delle carreggiate sono consentiti esclusivamente interventi di potatura delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m, al fine consentire il transito anche a furgoni o mezzi di grosse dimensioni.



In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è consentita la potatura dei rami sporgenti al fine di ripristinare la visibilità degli stessi.

Per le piante erbacee e sarmentose è consentito il taglio raso su tutta la banchina.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con il rischio incendi e con la sicurezza stradale.

Si rammenta il divieto assoluto dell'uso di diserbanti chimici.

La violazione delle disposizioni emanate con il regolamento suddetto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1.032,00 a norma dell'art. 8 del medesimo regolamento.

Le operazioni suddette condotte secondo le disposizioni tecniche appena enunciate, non sono oggetto di specifica autorizzazione da parte di questo Ente ai sensi del d.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione dell'area protetta. Le stesse devono essere preventivamente ed obbligatoriamente comunicate a quest'Amministrazione ed al C.T.A./C.F.S. del Parco almeno sette giorni prima dell'avvio, indicando la motivazione, il periodo di esecuzione, la località, la denominazione della strada, la lunghezza del percorso interessato dai lavori, i fogli di mappa e le particelle catastali, la denominazione della eventuale ditta esecutrice ed nominativo del responsabile dell'esecuzione dei lavori.

La presente viene inviata esclusivamente via fax ai sensi DPR 445/2000 - art. 38 e sarà resa disponibile sul sito web ufficiale dell'Ente www.parcoaltamurgia.it.

Si invitano le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori e l'Ordine professionali in indirizzo a divulgare la presente tra i propri iscritti.

Cordiali saluti

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti